

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
– ROMA

Ricorre il dott. **Marco Scipioni nato a L'Aquila (AQ) il 26.09.1979, (c.f. SCPMRC79P26A345F)**, rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con il quale elettivamente domicilia presso gli indirizzi PEC avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 19028105.

Contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rapp.te p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro tempore

Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t.

Commissione del concorso pubblico a 3946 addetti all'ufficio del processo in persona del legale rapp.te p.t.;

Nonché nei confronti di:

Ilaria Testa (posizione 90 in graduatoria) domiciliata presso la PEC ilaria.testa@pec-avvocatiteramo.it

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) della valutazione pari a 19,875 punti attribuita alla prova scritta del ricorrente relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia;

- b) del quesito n. 39 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);
- c) della graduatoria finale di merito del concorso sub a) relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello dell'Aquila, nella parte in cui non comprende il ricorrente; per quanto di ragione;
- d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);
- e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente o comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

per l'accertamento:

- f) del diritto del ricorrente all'assegnazione di 1,125 punti per l'annullamento del quesito impugnato sub b);

FATTO

A) Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

Nello specifico, il dott. Scipioni partecipava per le 88 unità bandite presso il distretto di Corte di Appello dell'Aquila.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata:

- Una prima fase di valutazione dei titoli, regolata dall'art. 6 del Bando, volta alla selezione di un numero di candidati pari a sessanta volte il numero dei relativi posti messi a concorso, finalizzata all'accesso alla prova scritta;
- Una prova selettiva scritta, regolata dall'art. 7 del Bando, consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con

un punteggio massimo attribuibile di 30 punti ed un punteggio minimo necessario per il superamento della prova pari a 21/30. Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta +0,75 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,375 punti.

Terminata la fase di invio delle domande, l'Amministrazione decideva di ammettere tutti i candidati, in possesso dei requisiti di ammissione, alla prova scritta, sicché la fase di valutazione titoli veniva posticipata all'esito della predetta prova e solo per i candidati risultati idonei.

B) Il ricorrente sosteneva la prova scritta il **6/06/2024**.

Il giorno successivo l'Amministrazione rendeva disponibili gli esiti delle prove nei profili personali dei candidati e il ricorrente prendeva conoscenza del punteggio conseguito pari a 19,875/30 che non gli permetteva di superare la prova scritta, stante la soglia di idoneità fissata a 21/30.

Alla luce di tale esito e preso atto della presenza di un quesito errato nel questionario somministratogli, il dott. Scipioni decideva di impugnare l'esito della prova scritta che aveva determinato la sua esclusione dal concorso.

C) In data **15/06/2024**, l'Amministrazione indicente pubblicava la graduatoria di merito relativa al Distretto di Corte di Appello dell'Aquila.

Tale graduatoria, però, **in spregio ai canoni di trasparenza e pubblicità che dovrebbero guidare l'azione amministrativa**, veniva resa pubblica solo nella parte relativa ai vincitori di concorso, **senza inserire i nominativi dei candidati idonei di concorso**.

Sicché, il dott. Scipioni, al fine di poter adire la giustizia amministrativa, si vedeva costretto a procedere tramite istanza di accesso agli atti allo scopo di ottenere i dati

di residenza/pec di almeno un controinteressato, al quale notificare il ricorso avverso l'esito della prova scritta.

A tale istanza, notificata in data in data 25/06/2024, l'Amministrazione resistente non dava alcun riscontro. Per tale ragione il ricorrente ha potuto notificare il presente ricorso solo ad un candidato inserito nella graduatoria finale di cui si sono potuti reperire i recapiti ma si riserva di procedere ai sensi dell'art. 116, comma 2, CPA avverso il diniego tacito serbato dall'Amministrazione nei confronti dell'istanza di accesso presentata.

D) Con avviso del 19 giugno 2024, il Ministero resistente convocava il 20 giugno i candidati vincitori per la scelta della sede lavorativa e, contestualmente, stabiliva per il 21 giugno la data di presa di servizio.

In data 27 giugno, il Ministero attuava il primo scorrimento di graduatoria.

Orbene, il punteggio attribuito alla prova scritta del ricorrente è illegittimo, sicché risulta meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per il seguente

MOTIVO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIVOCITÀ DELLA RISPOSTA ESATTA NEI QUESITI CONCORSUALI. VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI QUESITI CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, la valutazione pari a 19,875/30 assegnata alla prova scritta del ricorrente, è diretta conseguenza della presenza nel questionario di un quesito di inglese, il n. 39, che presenta profili di ambiguità, irragionevolezza, illogicità ed erroneità.

I.a. Il quesito n. 39 recita:

I walked ___ the park yesterday

1° *With.*

2° *On.* (soluzione indicata dal ricorrente al quale è seguita l'applicazione della sanzione pari a – 0,375 punti)

3° *Through* (+0,75 punti, risposta indicata come esatta dall'Amministrazione)

L'opzione indicata come esatta dall'Amministrazione è la 3° ma anche la 2° opzione, scelta dal ricorrente, può essere ritenuta parimenti esatta.

Infatti, la formula *walk on* assume diverse traduzioni tra le quali “passare oltre”, “tirare dritto” o “continuare a camminare” (<https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese-italiano/walk-on>), si tratta di una forma intransitiva del verbo *walk* + on (avverbio) che può essere utilizzata nel contesto del quesito in maniera corretta, tant'è che la traduzione della frase “*I walked on the park yesterday*”, inserendo, quindi, *On* invece di *Through*, è la seguente: “*Ho camminato nel parco ieri*” (<https://www.reverso.net/traduzione-testo#sl=eng&tl=ita&text=I%20walked%20on%20the%20park%20yesterday%20A>).

Lo stesso esito viene fornito da un altro traduttore “DeepL” che fornisce anche altre soluzioni alternative come: “*Ieri ho passeggiato nel parco*”, “*Ho camminato ieri nel parco*” o “*Ieri ho camminato nel parco*” (<https://www.deepl.com/it/translator#en/it/I%20walked%20on%20the%20park%20yesterday>).

Orbene, è evidente che la soluzione scelta dal ricorrente era pienamente accettabile, in quanto idonea a completare la frase in maniera logica e con un significato di senso compiuto.

Il quesito impugnato viola il principio di univocità della risposta esatta stante la presenza di due opzioni di risposta parimenti valide o comunque la sua formulazione, non consentendo di individuare con certezza un'unica risposta certamente corretta, si può ritenere ambigua ed il quesito, quindi, anche sotto tale diverso profilo è meritevole di annullamento.

Da ultimo si evidenzia che il ricorrente ha indicato come propria risposta proprio la seconda opzione di risposta che, come si è dimostrato, **non può essere considerata errata.**

Pertanto al dott. Scipioni per l'annullamento del quesito in questione spetta il riconoscimento di 1,125 punti, composti dal punteggio positivo pari a + 0,75 punti e dalla rimozione della penalità pari a + 0,375 punti.

*** **

In conclusione, al ricorrente spettano ulteriori 1,125 punti per l'annullamento del quesito impugnato.

Il riconoscimento di tale punteggio determinerebbe l'inserimento del ricorrente nella graduatoria concorsuale e la possibilità di poter essere convocato a seguito di uno dei prossimi scorrimenti.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché, come evidenziato in fatto, la presenza di un quesito ambiguo nel questionario somministrato al ricorrente ne ha determinato l'esclusione dal concorso e conseguentemente dalla possibilità di conseguire il bene della vita ambito.

Pertanto è di fondamentale interesse per il ricorrente rientrare nella graduatoria di concorso allo scopo di poter essere incluso nei futuri scorrimenti che verranno attuati dall'Amministrazione.

Inoltre, il dott. Scipioni non solo non potrà partecipare alle prossime procedure di scorrimento, ma non potrà neppure essere inserito nella graduatoria nazionale prevista dal Bando di concorso.

L'ingiusta esclusione si concretizza, quindi, in un danno personale oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Di contro non sussiste alcun interesse pubblico che, anche solo potenzialmente, potrebbe essere leso dall'accoglimento dell'istanza cautelare e dal riesame della posizione del ricorrente.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di disporre il riesame del punteggio assegnato alla prova scritta del ricorrente, nel senso indicato in ricorso, con conseguente inserimento del dott. Scipioni nella graduatoria finale di merito per il distretto di Corte di Appello dell'Aquila

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, che verrebbero sopravanzati dal ricorrente in caso di accoglimento, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso, pronunci, previa adozione di misure cautelari, l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia è soggetta a CU pari ad €. 325,00 poiché verte in materia di pubblico impiego.

Napoli – Roma, lì 29/07/2024

Avv. Riccardo Ferretti